



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI FERRARA

44100 Ferrara - Viale Cavour, 116 • Tel. e Fax 0532 247 236

STATUTO-REGOLAMENTO

della Sezione di Ferrara

TITOLO I

Denominazione, sede e durata

Art. 1 – E' costituita in Ferrara un'Associazione denominata "Club Alpino Italiano – Sezione di Ferrara" con sigla "CAI – Sezione di Ferrara". L'Associazione, fondata nel 1927, ha durata illimitata, è fornita di personalità giuridica di natura privatistica ed ha la sede in Ferrara.

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 2 – L'Associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI) e ne riunisce i Soci nel territorio di propria competenza così come determinata dal Gruppo Regionale di sua appartenenza. Essa uniforma il proprio regolamento allo Statuto e Regolamento Generale del CAI.

Gli iscritti all'Associazione sono di diritto Soci del CAI.

La Sezione fa parte del Gruppo Regionale Emiliano Romagnolo del CAI.

TITOLO II

Scopi e funzioni

Art. 3 – L'Associazione ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane e la difesa del loro ambiente naturale.

L'Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed è improntata secondo principi di democraticità.

Art. 4 – Per conseguire gli scopi indicati all'art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, del Gruppo Regionale, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'Associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione dei sentieri nei territori di propria competenza aventi rilevanti emergenze ambientali, ed a collaborare con le Sezioni consorelle, a loro richiesta, ad analoghe operazioni, nonché alla realizzazione di opere ed attrezzature alpinistiche nei territori di loro rispettiva competenza;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna ed all'organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) all'indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole competenti in materia di formazione di istruttori di alpinismo ed accompagnatori, scelti fra i Soci dell'Associazione, per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;



- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea diretta alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano, nonché delle emergenze ambientali rilevanti esistenti nel territorio di propria competenza;
 - h) all'organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le Sezioni consorelle, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio di attività alpinistiche, escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il CNSAS al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero delle vittime;
 - i) a pubblicare il periodico sezionale "in montagna", del quale è editrice e proprietaria;
 - l) a provvedere alla sede dell'Associazione, a curarne la biblioteca, la cartografia e l'archivio.
- E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 5 – Nei locali della Sede non si possono svolgere attività che contrastino con le finalità del Sodalizio.

Essi non possono essere concessi, neppure temporaneamente a terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO III Soci

Art. 6 – I Soci dell'Associazione sono: benemeriti, ordinari, familiari e giovani, secondo quanto stabilisce l'art.II.1.2.3 dello Statuto del CAI.

Art. 7 – Chiunque intende divenire Socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un Socio presentatore iscritto all'Associazione da non meno di due anni compiuti; per i minori di età, la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione.

Il Socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto-Regolamento e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La qualità di Socio è personale e le quote e contributi dovuti al Sodalizio sono intrasmissibili.

Art. 8 – L'ammissione, accordata entro il 31 ottobre, ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 9 - Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e s'intende rinnovato di anno in anno, se il Socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni per iscritto o non comunichi il suo passaggio ad altra Sezione. Il trasferimento ad altra Sezione ha effetto dalla data della comunicazione da parte di questa.

Art. 10 – Il Socio è tenuto a versare all'Associazione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, di copia dello Statuto sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Dopo tale data verrà addebitata al Socio la spesa per l'esazione a domicilio, anche nel caso che egli provveda al pagamento presso la Sede.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita dell'Associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento, il Consiglio Direttivo dichiara la morosità del Socio e la decadenza da tale sua qualità e gliene dà comunicazione.

Art. 11 – I diritti e gli obblighi del Socio sono quelli stabiliti dall'art. II.4 dello Statuto del CAI ed artt. II e IV.1 del Regolamento Generale del CAI ed, in particolare, i Soci maggiorenni hanno diritto di voto nelle Assemblee della Sezione ed il diritto di esercitare l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano, secondo l'ordinamento della struttura centrale.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative o attività dei Soci in concorrenza con quelle ufficiali programmate dal CAI o attuate in nome del CAI, ove non siano da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite.

Art. 12 – La qualità di Socio cessa nei casi indicati dall'art. II.5 dello Statuto del CAI e dagli artt. II e V.1 del Regolamento Generale del CAI con le modalità ivi stabilite.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare. In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Proibiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Proibiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO IV **Organi dell'Associazione**

Art. 14 – Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 15 – Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere affidate a Soci maggiorenni, iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti.

Art. 16 – Le deliberazioni degli organi sezionali, dei gruppi regionali e della struttura centrale sono vincolanti nei confronti dei Soci della Sezione.

CAPO 1° **Assemblea**

Art. 17 – L'Assemblea dei Soci è organo sovrano dell'Associazione; essa rappresenta tutti i Soci.
L'Assemblea:

- elegge il Presidente, il Vicepresidente, i Consiglieri, i Revisori dei Conti, i Delegati all'Assemblea Generale del CAI e dei suoi organi periferici;
- approva il programma dell'Associazione, delibera sul bilancio preventivo, sul rendiconto economico e finanziario e sulla relazione del Presidente;
- delibera sull'acquisto, sull'alienazione e sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto-Regolamento dell'Associazione in unica lettura;
- determina la quota associativa per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque Soci, aventi diritto al voto, e contenuta nell'ordine del giorno;
- nomina la Commissione Elettorale.

Art. 18 – L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro il 30 novembre per deliberare sul bilancio preventivo e per la determinazione della quota sociale dell'anno successivo; ed entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e per l'elezione alle cariche sociali; può inoltre essere convocata in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta il Comitato Direttivo Centrale, il Comitato Direttivo Regionale, il Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione o almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea, deve essere esposto nella Sede sociale e spedito a tutti i Soci a mezzo della pubblicazione sezionale.

Si intende che l'avviso, contenuto nella pubblicazione sociale spedita al Socio Ordinario, è legalmente conosciuto anche dai Soci Familiari seco lui conviventi.

Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

Delle delibere dell'Assemblea e dei bilanci e rendiconti deve essere data pubblicità mediante pubblicazione nel notiziario sezionale.

Art. 19 – Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea. I minori di età non hanno diritto di voto.

Non è ammessa alcuna delega.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli iscritti aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione, che deve tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 20 – L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, due scrutinatori. Spetta alla Commissione di Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare il diritto del Socio a partecipare all'Assemblea ed a votare.

Art. 21 – Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei Soci presenti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

I voti degli astenuti non vengono computati ai fini della determinazione della maggioranza.

Le elezioni alle cariche sociali si fanno comunque a scheda segreta. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di vincoli reali sugli immobili debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti di tutti gli iscritti aventi diritto al voto.

Art. 22 – Le deliberazioni concernenti le modifiche del presente Statuto-Regolamento non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del **Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo** del CAI a norma dell'art. VIII.3.2 dello Statuto del CAI.

CAPO 2° **Consiglio Direttivo**

Art. 23 – Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; esso si compone del Presidente, del Vicepresidente e di undici Consiglieri eletti direttamente dall'Assemblea dei Soci e durano in carica tre anni.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti: il Tesoriere ed il Segretario, che può essere scelto anche fra i Soci dell'Associazione non facenti parte del Consiglio Direttivo; egli, in questo caso, non ha diritto di voto.

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Art. 24 – Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Al componente del Consiglio Direttivo venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti, si deve convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti entro quindici giorni convocano l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 25 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal suo Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, di regola una volta al mese mediante avviso da comunicarsi almeno cinque giorni prima della seduta, salvo i casi di urgenza, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in sua mancanza o impedimento, dal Vicepresidente, e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il verbale delle sedute è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 26 – Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati della Sezione ed i Soci che fanno parte di Commissioni Centrali, nonché altri Soci particolarmente interessati agli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Gli ex Presidenti dell'Associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e prendervi la parola.

Art. 27 – Al Consiglio Direttivo spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salve le limitazioni contenute nel presente Statuto-Regolamento o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI.

In particolare esso:

- propone il programma annuale di attività dell'Associazione e prende tutte le decisioni necessarie per attuarlo;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- deve redigere annualmente il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea ed approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulle domande di iscrizione di nuovi Soci;
- prepone incaricati alle Commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto-Regolamento;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali e sessantennali;
- emana il regolamento della Commissione Elettorale;
- nomina la Commissione per la Verifica dei Poteri.

CAPO 3° Presidente

Art. 28 - Il Presidente ha l'unica rappresentanza legale dell'Associazione e ha la firma sociale; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci ed i mandati di pagamento; coadiuva il Segretario ed il Vicesegretario all'esecuzioni delle deliberazioni consiliari ed al coordinamento delle singole commissioni.

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente ed, in mancanza anche di questo, dal Consigliere più anziano di iscrizione al CAI.

Dirige l'Assemblea dei Soci fino alla nomina del suo presidente.

Art. 29 – Il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere con l'assistenza del Segretario formano il Comitato di Presidenza che, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti dovranno ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

CAPO 4° Tesoriere e Segretario

Art. 30 – Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente anche la documentazione: firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 31 – Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

CAPO 5° Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 32 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall'Assemblea per un triennio. Esso nomina nel suo seno un presidente.

Art. 33 – Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue sedute si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

CAPO 6°

Delegati

Art. 34 – I Delegati dell'Associazione vengono eletti nell'Assemblea ordinaria dei Soci del mese di marzo e durano in carica un anno. Il loro numero è determinato in base al numero dei Soci risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione, che viene comunicato all'Associazione dalla Segreteria Generale del CAI.

Al Delegato che venga a mancare per qualsiasi causa subentra il primo dei non eletti. I nomi dei Delegati con il loro indirizzo devono essere comunicati alla Segreteria Generale del CAI ed al Gruppo Regionale.

La carica è compatibile con altre cariche sociali.

TITOLO V

Commissioni e Gruppi

Art. 35 – Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o Soci aventi competenze in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.

Art. 36 – Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può costituire gruppi aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente Statuto-Regolamento.

E', in particolare, costituito in seno all'Associazione e fra i Soci lo "SCI-CAI Ferrara", regolato da proprie disposizioni ed affiliato alla F.I.S.I.

A norma dell'art. VI.1.8 – comma 1 dello Statuto del CAI è vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI

Sottosezioni

Art. 37 – Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione dovrà essere sottoposta all'approvazione del Comitato Direttivo Regionale.

Le Sottosezioni fanno parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'Assemblea dei Delegati ed all'Assemblea del Gruppo Regionale.

I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci della Sezione.

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella dell'Associazione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale, e non trattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio regolamento che non deve

essere in contrasto con quello dell'Associazione e che acquista esecutività con l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 38 – Fanno parte delle Sottosezioni i Soci nuovi tesserati o quelli che rinnovano il tesseramento annuale, che esse raccolgono e presentano alla Segreteria dell'Associazione.

Art. 39 – Alle Sottosezioni spetta una parte delle quote versate dai Soci ad essa appartenenti, esclusa quella di spettanza della Sede centrale, in misura annualmente concordata con l'Associazione. Gli importi risultanti faranno parte di apposite voci passive del bilancio dell'Associazione e vengono erogati alla Sottosezione nei modi e nei termini da concordarsi fra le parti. Di tali somme le Sottosezioni devono rendere conto annualmente all'Associazione.

Art. 40 – Le Assemblee dei Soci delle Sottosezioni devono essere convocate almeno una volta all'anno entro il mese di febbraio, con preavviso al Consiglio Direttivo dell'Associazione, il quale può delegare ad intervenire i propri rappresentanti. L'Assemblea dei Soci di Sottosezione elegge la Direzione, che è presieduta da un Reggente e dai Consiglieri, i cui nomi vengono comunicati all'Associazione; la Direzione dura in carica tre anni.

Il Reggente partecipa, dietro invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 41 – Ogni Sottosezione può essere sciolta per delibera dell'Assemblea dei propri Soci e dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Si applica l'art. VI.II.3 del Regolamento Generale del CAI.

TITOLO VII **Amministrazione**

Art. 42 – Il patrimonio è costituito da:
- beni mobili ed immobili, che sono o diventano di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva, costituiti da eccedenze di bilancio.

Art. 43 – Le entrate sono costituite da:
- tasse di ammissione;
- quote annuali, detratta la parte spettante al CAI;
- qualsiasi altra somma venga erogata da chicchessia a favore dell'Associazione.

Art. 44 – Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo economico e finanziario, che unitamente alle relazioni del Presidente e dei Revisori dei Conti, va presentato all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione.

Art. 45 – Il rendiconto consuntivo economico e finanziario deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, dell'Associazione.

Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Art. 46 – I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'Associazione stessa.

I mandati di pagamento devono essere firmati dal Presidente o dal Vicepresidente e dal Tesoriere.

Art. 47 – I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

Lo scioglimento dell'Associazione e la liquidazione dei suoi beni può avvenire nei modi previsti dall'art. VII.9 del Regolamento Generale del CAI.

E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i Soci.

TITOLO VIII

Controversie e clausola compromissoria

Art. 48 – Le controversie che dovessero insorgere fra i Soci dell'Associazione e Soci di altre Sezioni o fra Soci ed organi dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria, né al parere od all'arbitrato di persone o enti estranei al CAI, se prima non sarà adito l'organo competente a giudicare secondo il Regolamento disciplinare e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Contro le deliberazioni degli organi dell'Associazione che si ritengono assunte in violazione del presente Statuto-Regolamento e del Regolamento Generale del CAI è ammesso ricorso nei modi e termini del Regolamento disciplinare previsto dall'art. VIII.2 dello Statuto Generale del CAI.

TITOLO IX

Disposizione finale

Art. 49 – Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto-Regolamento si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI.

Il presente Statuto-Regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci del 12 maggio 2006, sarà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI con deliberazione del Consiglio Direttivo e ne verrà data comunicazione ai Soci.

Il presente Statuto-Regolamento, infine, entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del CAI.
